

Sentenza della Corte di cassazione in materia di Imposta sul valore aggiunto

Iva, il rimborso è garantito

Il mancato riporto non pregiudica il credito

DI MONICA COCCO

Iva, crediti salvi anche senza riporto. Il contribuente che, pur avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, non le ha però computate nella dichiarazione annuale Iva, perde il diritto alle detrazioni (ex art. 28 c. 4), ma resta fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza (ex art. 30 c. 2). È questo il principio di diritto sulla base del quale la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1823 del 9/2/01, ha cassato la decisione della Ctr Toscana, dalla quale derivava che la perdita del diritto alle detrazioni non computate inficiava il diritto del contribuente a ottenere il rimborso.

La storia

Una sas impugnava il processo verbale di constatazione e avviso di rettifica relativo alla dichiarazione annuale per il 1989 in cui non veniva riconosciuto il credito indicato, in quanto esso non emergeva dalla dichiarazione Iva per l'anno 1988. La contribuente sosteneva in primo grado che, in man-

canza di operazioni imponibili per l'anno 1988, il credito andava incluso nella dichiarazione annuale 1989. La commissione tributaria respinse il ricorso, applicando l'art. 28, comma 4, del dpr n. 633/72, che implica la decadenza del diritto alla detrazione non operata nel periodo di competenza. A seguito dell'accoglimento dell'appello da parte della Commissione regionale, l'amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione.

Le norme

Fatta eccezione per i soggetti che nel periodo di imposta (anno solare precedente) hanno registrato solamente operazioni esenti, tutti gli altri contribuenti assoggettati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale. Sono previste dichiarazioni infrannuali, mensili o trimestrali, preordinate al versamento di acconti. Le detrazioni che non sono state computate per il rispettivo mese di competenza devono essere poi computate in sede di dichiarazione annuale. Se ciò non avviene, si decade dal diritto alla detrazione non

operata nel suo periodo di competenza, anche se è stata registrata. Il previgente art. 28, comma 4, del dpr n. 633/72 stabilisce, infatti, che il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza, né in sede di dichiarazione annuale.

L'art. 30, comma 2, del dpr n. 633/72 prevede che, nel caso di eccedenza dell'ammontare detraibile rispetto ai versamenti periodici già eseguiti, il contribuente ha diritto di computare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo oppure di richiedere il rimborso nei casi tassativamente previsti dalla legge. La ratio che sottende alla disciplina di rimborso in materia Iva è quella di evitare il rischio di rimborsi indebiti.

La decisione

Con la sentenza in parola, la Corte «non ritiene di dare continuità all'orientamento, anche di recente affermato da Cassazione 1204/00» secondo il quale l'omesso computo della detrazione sia nel mese di competenza che nella dichiarazione annuale determina la perdita del diritto alla stessa de-

trazione, interpretando «l'anno successivo» di cui all'art. 30 citato come primo anno nel quale siano state effettuate operazioni imponibili. La società, infatti, si era precedentemente difesa proprio sull'assunto che, in mancanza di operazioni imponibili per l'anno 1988, il credito andava incluso, con effetto sanante, nella dichiarazione 1989.

I giudici confermano la necessità del computo delle detrazioni nei mesi di competenza, chiarendo che «l'onere di quello conclusivo in sede di dichiarazione annuale non può essere superato in alcun modo, poiché l'esigenza del rispetto delle modalità e dei termini, al riguardo fissati, è intesa a evitare il rischio di indebiti rimborsi».

Ma la disciplina dettata dall'art. 30 citato, per il caso in cui la somma delle detrazioni superi i versamenti già fatti, non contiene alcuna comminatoria di decadenza e dimostra come il sistema sia improntato all'alternativa diritto alla detrazione - diritto al rimborso. (riproduzione riservata)